

COMUNE DI CARISOLO



Provincia di Trento

telefono 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e-mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Riconoscimento al 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20.45** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Beltrami Cesare	X		
Bertarelli Mariano	X		
Collini Michela	X		
Collini Thomas	X		
Fioroni Rina	X		
Maestri Monica	X		
Maestri Richard	X		
Povinelli Mauro		X	
Sicheri Fabio	X		
Vanzo Riccardo	X		

Assiste il Segretario Comunale Lochner dott.ssa Paola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Maestri Richard, nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Ricognizione al 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontana dall'aula il Sindaco dichiarandosi interessato all'adozione del presente atto.
La presidenza della seduta viene temporaneamente assunta dal Vicesindaco, Maestri Richard.

Vista la proposta di deliberazione ed il relativo allegato, così come predisposti dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, indicazioni che tengono conto degli approfondimenti operati a livello sovraccocomunale.

Il Sindaco comunica:

- Preliminarmente si richiama quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.
- Ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, così come modificato dal soprarichiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - per lo svolgimento delle sottoelencate attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).
- Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

- L'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Carisolo è costante nel tempo, come risulta dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" approvato con Decreto del Sindaco n. 1/2015 del 31.03.2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02 ottobre 2017.
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Carisolo al 31.12.2018.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30 dicembre 2020 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Carisolo al 31.12.2019.
- Ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19). Alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale prevede che l'obbligatorietà della ricognizione con cadenza triennale, il suo aggiornamento entro il 31 dicembre 2020 risulta quest'anno, per gli Enti locali della Provincia di Trento, obbligatorio.
- Per la revisione, come è noto, si deve tener conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;sia del fatto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, sia di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*".
- Nel documento di revisione si è proceduto quindi ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla risoluzione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle;
- Si dà atto che la società Consortile Centro Servizi Condivisi scarl detenuta attraverso Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., ha cessato la propria attività in data 17.06.2021.
- Si dà atto invece per quanto riguarda la partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento BCC soc. coop., che a decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e

Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo la attuale denominazione. L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. L'Ente locale darà conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis l.p. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021. Tenuto conto che, a seguito di apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione. L'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

- Per quanto riguarda Funivie Pinzolo Spa con sede a Pinzolo in Via Bolognini, l'esercizio 2020 è stato totalmente e negativamente condizionato dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid 19 che ha portato, dopo una serie di rinvii dell'apertura degli impianti sciistici, al provvedimento del 06 marzo 2021 che ha sancito la chiusura definitiva degli stessi per la stagione invernale 2020/2021. Ciò ha comportato la totale mancanza di introiti per la stagione invernale, che rappresentano circa il 95% dei ricavi della società, e di conseguenza una perdita da considerarsi tutto sommato contenuta pari ad Euro 115.524,00.
- In riferimento alla società Geas spa la stessa ha chiuso, per il secondo anno consecutivo, con un bilancio di esercizio positivo, pari ad euro 128.633, a dimostrazione del fatto che la perdita riscontrata nel 2018 era solamente una perdita di carattere straordinario e che non evidenzia un risultato negativo medio di bilancio;
- Anche la società Terme Val Rendena spa ha chiuso gli esercizi 2019 e 2020 con un risultato positivo.
- La società Rendena golf Spa ha chiuso l'esercizio 2020 con una lieve perdita pari ad Euro 2.608,00 dovuta all'emergenza sanitaria in corso. Per la stessa si propone il mantenimento, operando un costante monitoraggio e attivando le procedure di razionalizzazione della stessa qualora in trend negativo dovesse confermarsi anche al di fuori della attuale situazione emergenziale in corso.

Visto il documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carisolo al 31.12.2020 così come predisposto dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale tenuto conto degli approfondimenti operati a livello sovracomunale ed allegato sub lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente l'esito dettagliato della cognizione per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2020, dal quale risulta che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta per le motivazioni specificate nello stesso.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 22.12.2021 prot. 6195, così come depositato agli atti, nel quale "si invita l'Ente a monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle partecipate e nello specifico le partecipate sulle quali porre particolare attenzione sono le seguenti:

- *Rendena Golf SpA: monitorare gratuità delle cariche ed eventuali rimborsi e compensi specifici agli amministratori; verificare periodicamente i bilanci, adottando i necessari provvedimenti in base alle risultanze degli stessi; valutare eventuali procedure di razionalizzazione della stessa qualora il trend negativo dovesse confermarsi anche al di fuori della attuale situazione emergenziale in corso.*

Visti:

- Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);
- la legge provinciale 27 dicembre 2010, n 27;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

- la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- la L.R. 03.05.2018 n. 2 e rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della stessa;
- il vigente regolamento di contabilità
- lo Statuto Comunale vigente.

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05. del DPRG. 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in relazione alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che non necessita ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto impegno di spesa.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli unanimi n. nove.

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Carisolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31.12.2020, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, sempre per le motivazioni esposte in premessa e nell'allegato "A" sopra richiamato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. Di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 22.12.2021 prot. 6195, così come depositato agli atti.
4. Di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione al MEF, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 14, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.
6. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà **esecutivo a pubblicazione avvenuta** ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Maestri dott. Richard

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lochner dott.ssa Paola

(firmato digitalmente)

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa;
- attestazione pubblicazione.
- al termine della pubblicazione, l'attestazione di esecutività.



COMUNE DI CARISOLO

Prov. di Trento

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 28.12.2021 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI CARISOLO EX ART. 7 COMMA 11 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE AL 31.12.2020.

Vista la proposta di deliberazione, la documentazione di supporto ed istruttoria,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Carisolo,

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

SI ESPRIME

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2)

Il sottosignato Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di deliberazione depositata agli atti, precisa, come peraltro evidenziato anche nel parere del Revisore dei Conti, che l'Amministrazione dovrà monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle società partecipate e ciò con particolare riguardo alla società Rendena Golf Spa. Con riferimento a quest'ultima società si precisa che, qualora dovesse confermarsi il trend negativo al di fuori dell'emergenza sanitaria in corso, l'Amministrazione dovrà attentamente valutare la necessità di attivare le procedure di razionalizzazione previste dalla vigente normativa.

Carisolo, 21.12.2021



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottosignato Segretario comunale, in ordine alla proposta di deliberazione depositata agli atti, precisa, come peraltro evidenziato anche nel parere del Revisore dei Conti, che l'Amministrazione dovrà monitorare attentamente e costantemente nel tempo il permanere delle caratteristiche giustificative sulla base delle quali si è proposto il mantenimento delle società partecipate e ciò con particolare riguardo alla società Rendena Golf Spa. Con riferimento a quest'ultima società si precisa che, qualora dovesse confermarsi il trend negativo al di fuori dell'emergenza sanitaria in corso, l'Amministrazione dovrà attentamente valutare la necessità di attivare le procedure di razionalizzazione previste dalla vigente normativa.

Carisolo, 21.12.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE